ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 5

Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione

E' istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione", di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui e' sottoposta la relativa attivita', e' istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalita' previste dal presente decreto. Il comitato di cui al comma 2 e' presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed e' composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonche' da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

Versione in vigore dal 2 gennaio 1992, non più in vigore dal 21 novembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Capo	I — Danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive capo abrogato dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-5-fondo-di-solidarieta-per-le-vittime-dell-estorsione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it